



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 14/15

(Proc. Disc. P.A. 11/15)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 8 del mese di giugno 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva – componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Dottor **Giuseppe Brunetti** (Tessera F.I.S.E. n. 002580)

Premesso che

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio ex art. 63 comma 4 del Regolamento di Giustizia, depositato in data 10 marzo 2015 con allegata produzione documentale, il Dottor Giuseppe Brunetti è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale per la violazione: (i) dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10 comma 1 dello Statuto, vigenti all'epoca dei fatti, per i comportamenti tenuti dallo stesso Brunetti fino a tutto il 2014 compreso, nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente del Comitato Regionale Lazio, con espresso riferimento a quanto indicato nell'atto di incolpazione e in particolare ai rapporti di collaborazione con la signora Elisa Giuliani e con l'Atleticom S.r.l., ivi compresa l'erogazione di somme in esecuzione dei relativi impegni di spesa assunti dallo stesso, in quanto tali comportamenti violerebbero i principi di massima correttezza, lealtà e probità, cui devono sottostare tutti i tesserati federali; (ii) dell'art. 1 co. 1 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10, co. 1



- dello Statuto, vigenti, per la mancata ottemperanza all'ordine di restituzione alla FISE di € 18.781,77 e di € 4.587,20 formulato dal Commissario Straordinario con la nota del 12.02.2015;
- visto l'art. 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 25 maggio 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
 - il Dottor Giuseppe Brunetti, nella persona dei propri difensori avv.ti Damiano Lipani e Francesca Sbrana (con studio in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40), ha depositato, ai sensi di cui all'art. 47 R.G., memoria difensiva datata 21 maggio 2015, nella quale, in via preliminare, oltre a formulare la richiesta di essere sentito, ha altresì domandato che venisse fissata una nuova udienza di discussione in quanto, a Suo dire, avrebbe avuto notizia della fissazione dell'udienza del 25 maggio u.s. soltanto in data 18 maggio, termine troppo esiguo per poter articolare adeguatamente le proprie difese. In via principale la difesa del Dottor Brunetti ha chiesto l'assoluzione e in subordine l'irrogazione di una sanzione al minimo edittale;
 - all'udienza del 25 maggio 2015 sono comparsi il Procuratore Federale e l'incolpato, Dottor Brunetti, assistito da uno dei propri legali, i quali si sono riportati tutti a quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti;
 - il Tribunale ha dato termine alle parti sino alla data del 4 giugno 2015 per note autorizzate, trattenendo la causa in decisione;
 - in data 3 giugno 2015, la Procura Federale ha depositato note autorizzate, dettagliando in modo particolareggiato le ragioni per le quali il contratto di lavoro con la signora Elisa Giuliani e il contratto con Atleticom sarebbero stati eseguiti oltre i limiti consentiti dalle espresse e chiare disposizioni federali;



- in data 4 giugno 2015 la difesa dell'incolpato Brunetti ha depositato una seconda memoria difensiva con allegata produzione documentale, nella quale ha ribadito le ragioni poste alla base della richiesta di proscioglimento, ed insistendo, in via subordinata, nella richiesta di una sanzione al minimo edittale.

Rilevato che

- l'eccezione formulata dal Dottor Brunetti - secondo la quale la contestazione da parte della Procura Federale sarebbe formulata in modo generico, senza indicare le violazioni poste in essere dallo stesso incolpato - deve essere rigettata in quanto dall'atto di incolpazione della Procura Federale emergono chiaramente sia la descrizione dei fatti contestati (e cioè l'aver sostenuto spese in assenza di copertura e senza autorizzazione della F.I.S.E., oltre a non aver ottemperato all'ordine di restituzione delle somme impartito dal Commissario Straordinario) sia il richiamo alle norme applicabili asseritamente violate (e cioè l'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10 comma 1 dello Statuto, vigenti all'epoca dei fatti);
- quanto alle contestazioni mosse dalla difesa del Dottor Brunetti circa il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 63, comma 5 e di cui all'art. 31, comma 2 e all'art. 47 del Regolamento di Giustizia FISE, si osserva che sia l'atto di conclusione delle indagini e di intendimento di deferimento sia l'atto di incolpazione e deferimento a giudizio sono stati tempestivamente notificati presso la sede della New Postiglione ASD, associazione alla quale appartiene il Dottor Giuseppe Brunetti (cfr. doc. n. 24, nota di deposito 21 maggio 2015 e comunicazione atto di incolpazione del 10 marzo 2015) proprio come espressamente previsto dall'art. 31, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISE, di cui si contesta la violazione;



- quanto poi al presunto mancato rispetto dei termini previsti all'art. 47, commi 1 e 2 da parte del Presidente del Tribunale, si osserva che, secondo l'orientamento di questo Tribunale, i termini indicati nella richiamata disposizione hanno tutti carattere ordinatorio, costituendo unica eccezione il termine di cui all'art. 56 n. 1 del nuovo Regolamento di Giustizia, che, al contrario, riveste carattere perentorio;
- quanto infine alla contestazione del legale del Dottor Brunetti di non aver potuto usufruire del necessario tempo per approntare adeguatamente la propria difesa, questo Tribunale ritiene che, al contrario, all'incolpato sia stato pienamente garantito il diritto alla propria difesa; a ciò si aggiunga che alla difesa del Brunetti è stato, in data successiva all'udienza, concesso il deposito di note autorizzate, con la conseguenza che qualsiasi pretesa violazione sul punto dovrebbe, in ogni caso, ritenersi sanata;
- di conseguenza la richiesta di rimessione in termini del Dottor Brunetti è del tutto infondata non sussistendone i requisiti di legge e avendo la difesa dell'incolpato provveduto a formulare compiutamente le proprie difese;
- quanto poi alla presunta infondatezza del primo capo di incolpazione, questo Tribunale osserva:
 - a) con riferimento al rapporto di lavoro con la signora Elisa Giuliani, premesso che i Comitati Regionali non hanno autonomia gestionale e contrattuale, ragione per la quale non possono assumere impegni contrattuali senza la prescritta autorizzazione della FISE (cfr. doc. n. 6 atto di deferimento), il Dottor Brunetti, benché non avesse ricevuto alcuna autorizzazione da parte della FISE, per conto del Comitato Regionale Lazio, nell'anno 2014, ha deciso, insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo del Comitato (cfr. pagina 7 memoria Brunetti 25 maggio 2015 e doc. Brunetti n. 18) che la signora Giuliani prestasse attività



lavorativa in favore del Comitato stesso, in qualità di consulente e gestore del sito istituzionale, utilizzando i fondi comunque destinati dalla FISE a scopi differenti. Non solo. Il Dottor Brunetti era altresì perfettamente a conoscenza che la FISE non intendesse garantire, come aveva fatto fino al 2013, la copertura per il 2014 dell'addetto alla comunicazione e alla gestione e implementazione del sito del Comitato e, ciononostante, il Comitato Regionale Lazio ha distratto a tale scopo somme che la FISE aveva destinato a scopi differenti [cfr. e-mail 1 agosto 2014, Brunetti-Cariati, doc. n. 9 memoria Brunetti 25 maggio 2015: *“nel 2013 il Comitato Lazio si è utilmente avvalso della collaborazione di quattro dipendenti assunti “a progetto” a tempo determinato, ma per uno di questi (addetto alla comunicazione e alla gestione/implementazione del sito del Comitato), il cui contratto scadeva il 31 dicembre 2013, la Federazione non ha garantito la copertura economica per il 2014 e quindi non è stato rinnovato”*]. Infatti la difesa del Dottor Brunetti osserva testualmente: **“1.6 Quanto all'anno 2014, nella riunione del 13 gennaio 2014 (Doc. 18) il cui verbale è stato pubblicato sul sito internet del Comitato Regionale il 19 febbraio 2014, il Consiglio Direttivo (dunque, non solo il Dott. Brunetti), prendendo atto della circostanza che per l'anno 2014 il contratto della Sig.ra Giuliani non sarebbe stato più finanziato dalla FISE, al punto 6 dell'ordine del giorno, ha posto e discusso la possibilità di continuare ad avvalersi di detta collaborazione per l'anno in corso.”** (cfr. memoria Brunetti 4 giugno 2015 pagine 4 e 5). La FISE si era precedentemente opposta all'utilizzo da parte del Comitato Regionale di somme dalla stessa erogate per il pagamento del corrispettivo del contratto di collaborazione a progetto sottoscritto con la signora Giuliani. Utilizzare risorse per gestire e implementare il sito del Comitato per l'anno 2014, di fatto contravvenendo alle indicazioni



della F.I.S.E., la quale espressamente non ne aveva garantito la copertura economica per il suddetto anno, significa porre in essere dunque un comportamento in violazione dell'art. 1 n. 1 del Regolamento di Giustizia della F.I.S.E.. Come correttamente osservato dal Dottor Brunetti (cfr. memoria Brunetti 4 giugno 2015, pagine 4 e 5), tale comportamento non può ascriversi solo al medesimo soggetto ma dovrebbe coinvolgere l'intero Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FISE Lazio. Più precisamente *"... la scelta di ricorrere alle prestazioni della Sig.ra Giuliani non è stata assunta individualmente dal Dott. Brunetti, ma è stata il frutto di una decisione ponderata e condivisa da tutto il Consiglio Direttivo, che ne ha discusso e sul punto ha deliberato per far fronte alle esigenze gestionali ed organizzative delle attività federali nel Lazio"* (cfr. memoria Brunetti 4 giugno 2015, pagina 4). A tal fine sarà compito della Procura Federale valutare l'esistenza di comportamenti perseguibili in capo agli altri componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, per i medesimi fatti ascritti al Dottor Brunetti.

La FISE peraltro non mai ha ratificato (nemmeno tacitamente) l'operato del Presidente Brunetti e del Consiglio Direttivo. I pagamenti in favore della signora Giuliani sono stati del resto tutti effettuati direttamente dal Comitato Regionale (cfr. doc. n. 16 atto di deferimento pag. 4), come confermato dallo stesso Brunetti, nella propria nota del 5 dicembre 2014 alla Segreteria Generale (cfr. il punto 1 del doc. n. 10 atto di deferimento) e come lo stesso ha ribadito nella propria memoria difensiva depositata all'udienza del 25 maggio 2015 (cfr. pag. 7). Persino le *"note di liquidazione"* sono intestate al Comitato (cfr. doc. n. 11 atto di deferimento).



Nemmeno il pagamento delle ritenute d'acconto della FISE può essere considerato argomento a sostegno della legittimità della spesa sostenuta, tenuto conto che l'unico soggetto che può essere sostituito d'imposta è proprio la FISE, non essendo i Comitati soggetti di diritto dotati di autonoma capacità di agire. Né può essere considerato rilevante il fatto che il bilancio del Comitato Regionale Lazio sia stato approvato dalla FISE, tenuto conto che i compensi della signora Giuliani sono stati indicati nella voce "*Indennità e Compensi per attività agonistica*" (oggi, con l'entrata a regime del nuovo programma di contabilità, "*Indennità, diarie e rimborsi forfettari*"), dalla quale i compensi stessi sono difficilmente desumibili. Peraltro i compensi della signora Giuliani non possono essere annoverati tra quelli relativi all'attività sportiva dilettantistica in quanto, come emerge dagli atti di causa (cfr. docc. 6 e 8 atto di deferimento) il Dottor Brunetti ha precisato che la collaborazione della signora Giuliani con il Comitato era legata alle esigenze di aggiornamento e implementazione dei contenuti tecnici sportivi del sito istituzionale del Comitato. Tale circostanza emerge altresì dalle sopra richiamate "*note di liquidazione*", le quali in 13 casi su 16 riportano testualmente la dicitura "*servizi per la comunicazione, sito web ed eventi*" (cfr. doc. n. 11 atto di deferimento). Per tutto quanto sopra, relativamente al rapporto di lavoro con la signora Giuliani per il solo anno 2014, questo Tribunale ritiene che sia stata raggiunta la prova che il Presidente Brunetti, in uno con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio (cfr. delibera del Comitato 13 gennaio 2014, doc. n. 18 Brunetti), abbia utilizzato fondi della F.I.S.E. in favore del Comitato, la cui copertura di spesa non era stata espressamente autorizzata dalla FISE medesima;



b) con riferimento poi al rapporto di collaborazione con Atleticom, avente ad oggetto la gestione del sito internet del Comitato Regionale FISE Lazio, dall'analisi dei documenti versati in atti relativi al contratto medesimo, questo Collegio non è stato in grado di accertare se e da chi tale contratto sia stato rinnovato, e cioè se sia stato o meno rinnovato, e nel primo caso se lo sia stato espressamente o tacitamente, e, nel primo caso, se ciò sia stato fatto da parte del Comitato Regionale Lazio, pur in assenza di alcuna autorizzazione della FISE, oppure direttamente da parte dell'Amministrazione Centrale della FISE. Dai documenti depositati dalle parti emerge infatti soltanto: 1) che la FISE ha comunicato a tutti i Comitati in data 21 novembre 2013 che tutti i relativi siti web sarebbero stati "inglobati" in quello della FISE; 2) che in data 21 ottobre 2014 il Comitato Regionale FISE Lazio aveva informato la società Atleticom della circostanza di cui al punto 1 e risolto il contratto a far data dalla fine del 2014; 3) che in data 16 novembre 2014 l'Atleticom comunicava che il contratto non si poteva risolvere perché la sua naturale scadenza sarebbe stata nel 2016 (e quindi transattivamente proponeva un'anticipazione della scadenza del contratto a fine 2015). Ad oggi, tuttavia, non esiste la prova che l'Atleticom abbia richiesto il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle precedentemente pagate. Ne consegue che fino a quel momento nessuna violazione in capo al Dottor Brunetti potrà essere eccepita;

- quanto poi all'inosservanza dell'ordine di restituzione delle somme indebitamente percepite, impartito dal Commissario della FISE, questo Tribunale ritiene che legittimato passivo di questa richiesta non sia il Dottor Giuseppe Brunetti ma il Comitato Regionale Lazio. Non essendo Brunetti legittimato passivo, nessun tipo di rimprovero o censura può essere mosso nei confronti dello stesso, non essendo quest'ultimo il corretto destinatario di tale ordine di restituzione. Va altresì



segnalato che al Dottor Brunetti non è derivato alcun arricchimento, dal rapporto di collaborazione con la signora Giuliani, al contrario, è stato senza dubbio il Comitato Regionale l'unico soggetto beneficiario. Altra questione è invece l'illegittimità delle condotte contestate al Dottor Brunetti;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1.1 R.G. nonché

tenuto conto

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico del Dottor Giuseppe Brunetti;
- che questo Tribunale ha accertato che il Dottor Brunetti ha, insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FISE Lazio, consapevolmente utilizzato somme erogate dalla FISE per fini non consentiti;
- che il rapporto di collaborazione della signora Giuliani è stato deliberato da tutto il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FISE Lazio;
- che, circa il contratto Atleticom, dall'analisi dei documenti relativi al contratto medesimo non è stato possibile accertare se e da chi tale contratto sia stato rinnovato, e cioè se sia stato o meno rinnovato, e nel primo caso se lo sia stato espressamente o tacitamente, e, nel primo caso, se ciò sia stato fatto da parte del Comitato Regionale Lazio, pur in assenza di alcuna autorizzazione della FISE, oppure direttamente da parte dell'Amministrazione Centrale della FISE;
- che circa la violazione dell'ordine di richiesta di restituzione delle somme contestate questo Tribunale ritiene che il Dottor Brunetti non sia legittimato passivo;



- che alla luce della richiesta della Procura Federale, tenuto conto di quanto appena enunciato, questo Collegio ritiene che la pena vada ridotta da otto a quattro mesi e l'ammenda da Euro 5.000,00 a Euro 2.500,00

applica

al Dottor **Giuseppe Brunetti**, in epigrafe generalizzato, **l'ammenda di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e la sospensione per mesi 4 (quattro)** dalla Carica di Consigliere – Rappresentante dei Cavalieri Proprietari per la New Postiglione ASD e dalla Carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Dottor Giuseppe Brunetti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'art. 13 del nuovo Regolamento di Giustizia. La sentenza viene altresì trasmessa affinché la Procura Federale valuti l'esistenza di comportamenti disciplinarmente perseguibili in capo agli altri componenti del Comitato Regionale Lazio.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 8 giugno 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica

DEPOSITATO IL 8 giugno 2015
La Segreteria degli Organi di Giustizia